




BIOMEDIA

La condivisione del sapere





BIOMEDIA

La condivisione del sapere





CODICE ETICO

3 MARZO 2017

A large, faint version of the circular dot pattern logo is centered in the background of the lower half of the page.

IL CODICE ETICO

Il Codice etico di Biomedica s.r.l. è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione che, oltre ad individuare gli standard etici di riferimento, evidenzia con chiarezza e trasparenza i valori ed i principi a cui si ispira la società; è un codice di comportamento che indica diritti, doveri e responsabilità di organi sociali, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori di beni e servizi che, quando si relazionano con la società, svolgono attività "sensibili" ai fini del D. lgs 231/01. Si applica a tutte le attività di Biomedica s.r.l. ed è alla base di tutte le linee guida e procedure, presenti e future, adottate e/o applicate dalla società. E' redatto per soddisfare una prescrizione del D.lgs. 231/01 e costituisce parte integrante del "Modello organizzativo" della società. Il contenuto del Codice etico è vincolante per tutti coloro che hanno in corso rapporti di collaborazione a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione, o li avranno in futuro. Il Codice etico si ispira, per le attività di Biomedica negli ambiti relativi, a quanto segue:

-  **Regolamentazione vigente della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina;**
-  **Codice deontologico di Farmindustria;**
-  **Codice deontologico di Assobiomedica;**
-  **Codice deontologico AIIPA**



Art. 1 – Principi del codice etico

1.1 Questo Codice etico contiene i principi che devono ispirare chiunque operi a qualsiasi titolo per conto di Biomedica srl e l'insieme delle regole che devono essere osservate per garantirne e salvaguardarne la regolare attività, l'affidabilità della gestione e l'immagine adeguata.

Il comportamento di chiunque deve essere orientato dai principi definiti nel seguito:



Onestà nell'esecuzione di tutte le funzioni, al fine di assicurare che le relazioni con tutti i portatori di interesse siano attuate con modalità corrette, leali e collaborative;



Legalità, intesa come garanzia del rispetto di tutta la legislazione vigente, assicurando pertanto la tutela dell'interesse pubblico legato all'attività svolta; in nessun caso l'interesse di Biomedica srl può giustificare attività non conformi alla stessa;



Trasparenza nelle proprie operazioni e relazioni, vale a dire veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni all'interno di Biomedica srl ed all'esterno verso tutte le parti interessate;



Responsabilità nei confronti della collettività in relazione al ruolo svolto, tutelando la propria immagine e il valore culturale e sociale dell'attività svolta da Biomedica srl;



Imparzialità, intesa come rifiuto di ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, condizioni personali e sociali, credo religioso e opinioni politiche e sindacali.

1.2 Devono uniformarsi alle disposizioni del Codice etico tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome o nell'interesse di Biomedica srl da parte di organi sociali, amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi che intrattengano con Biomedica rapporti d'affari e di collaborazione a qualsiasi titolo o, comunque, ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 Le disposizioni del presente Codice etico, da considerare parti essenziali delle obbligazioni contrattuali assunte, costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (rispettivamente artt. 2104 e 2105 del Codice Civile) e a quelli di correttezza e buona fede



richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 del Codice Civile); i comportamenti contrari ai principi indicati sono valutati sotto il profilo disciplinare.

- 1.4** Il perseguimento dell'interesse di Biomedica srl non può mai giustificare una condotta contraria al proprio statuto, alle norme dell'Unione Europea e dello Stato italiano, alle disposizioni di questo Codice etico, alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 2 – Divulgazione, aggiornamento e verifiche di osservanza del codice etico

- 2.1** Il presente Codice etico è divulgato al personale di tutti i livelli (organi sociali, amministratori, dirigenti, dipendenti) attraverso specifiche attività di informazione e formazione.
- 2.2** Il presente Codice etico è divulgato ai terzi che intrattengano con Biomedica srl rapporti d'affari e di collaborazione a qualsiasi titolo.
- 2.3** Il presente Codice Etico è disponibile per la consultazione sul sito web <http://www.biomedica.net>.
- 2.4** La società Biomedica srl si impegna a:
- a) garantire la massima diffusione del Codice presso il personale e presso terzi;**
 - b) interpretare, chiarire e aggiornare le disposizioni in esso contenute, su segnalazione dell'Organismo di vigilanza circa l'opportunità di tali interventi, oppure in caso di modifiche della realtà operativa o di novità legislative;**
 - b) verificarne l'effettiva osservanza;**
 - c) adottare provvedimenti in caso di violazioni delle sue norme, in quanto infrazioni disciplinari.**

Art. 3 – Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

- 3.1** Biomedica srl tutela la privacy dei propri dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e altri soggetti terzi con cui la società intrattiene relazioni, in conformità alle vigenti norme in materia, impegnandosi a non diffondere né comunicare, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali in assenza di consenso dell'interessato.



- 3.2** Chiunque operi per Biomedica srl è tenuto alla riservatezza ed all'adozione di ogni cura per evitare l'indebita diffusione di dati e informazioni; pertanto è vietato comunicare e diffondere dati, informazioni o notizie riservate riguardanti la società medesima, clienti, fornitori e altri soggetti terzi con cui la società intrattiene relazioni, nonché utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.
- 3.3** Le informazioni che vengono legittimamente diffuse a soggetti che ne hanno l'effettiva necessità per l'esercizio delle loro specifiche funzioni devono essere veritiere, complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.
- 3.4** Il divieto di cui al punto 3.2 è valido anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, in qualunque forma esso si concretizzi.

Art. 4 – Conflitti di interesse

- 4.1** Biomedica srl evita di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale; a tale modo di operare devono obbligatoriamente conformarsi tutti i soggetti di cui al comma 1.2 dell'art. 1.
- 4.2** Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 1.2 dell'art. 1 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello di Biomedica srl e dei destinatari delle sue attività, per trarne vantaggio personale.
- 4.3** I soggetti di cui al comma 1.2 dell'art 1 devono evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse con la società o possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali ed obiettive: in particolare, nell'esercizio delle proprie funzioni, non devono assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della società o incompatibili con i doveri d'ufficio.
- 4.4** I soggetti di cui al comma 1.2 dell'art 1 devono informare immediatamente l'Organismo di vigilanza di eventuali situazioni o attività per le quali potrebbe sussistere un conflitto di interesse nei confronti di Biomedica srl.

Art. 5 – Tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro

- 5.1** La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario da Biomedica srl. A seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la



sicurezza, che abbia come fine l'eliminazione o la riduzione al minimo degli stessi, in relazione alle conoscenze acquisite, in base al progresso tecnico e in applicazione della legislazione vigente in materia, la società – nell'esercizio delle proprie attività – adotta le misure preventive coerenti con la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri prestatori di lavoro e dei terzi ove pertinente.

- 5.2** Biomedia srl si impegna a diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a sviluppare la consapevolezza dei rischi, a promuovere comportamenti responsabili da parte di chiunque al fine di prevenire e limitare i rischi che possano provocare danni alla salute o all'incolumità fisica.
- 5.3** Biomedia srl garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.
- 5.4** Il personale a tutti i livelli preposto alle attività è responsabile dell'adozione delle misure di cui ai commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6 – Responsabilità sociale

- 6.1** Biomedia srl utilizza e valorizza pienamente tutte le professionalità presenti, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.
- 6.2** Ogni persona è trattata con rispetto e dignità; nessuna è sottoposta a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali, né a discriminazione alcuna.
- 6.3** Biomedia srl riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.
- 6.4** Biomedia srl non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurata con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale. In particolare, la società non impiega lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge, poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- 6.5** La ricerca e selezione del personale si deve basare su oggettività e trasparenza e garantire pari opportunità, evitare favoritismi di qualsiasi natura, non operare discriminazioni con riferimento all'ambito privato o alle opinioni.



- 6.6** All'avvio del rapporto di lavoro, ciascuno è informato su caratteristiche e mansioni dell'attività, elementi normativi e retributivi, norme e procedure da adottare per evitare i possibili rischi per la salute.

Art. 7 – Omaggi, regalie o altre utilità

- 7.1** I soggetti di cui al comma 1.2 dell'art. 1 non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari, incaricati o concessionari di pubblico servizio, clienti, fornitori, rappresentanti delle istituzioni per promuovere o favorire interessi di Biomedica srl, anche a seguito di illecite pressioni, o per influenzarne l'attività; atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore, non contrastino con le disposizioni di legge vigenti, e siano tali da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri; dette spese devono sempre essere autorizzate e documentate. Eventuali eccezioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.
- 7.2** Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, assunzioni, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.
- 7.3** Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne immediatamente l'Organismo di vigilanza.
- 7.4** È vietato accettare doni o altre utilità di terzi, che eccedano le normali relazioni di cortesia, e che possano essere intesi come finalizzati ad avvantaggiare chi li elargisce. Eventuali casi in cui tali omaggi siano di valore non stimabile o non modico devono essere comunicati dall'Organismo di vigilanza.

Art. 8 – Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

- 8.1** Biomedica srl intrattiene rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei ruoli reciproci e con la massima collaborazione, impegnandosi a mantenere attivi canali di comunicazione



con tutti gli interlocutori istituzionali a qualunque titolo coinvolti nelle proprie attività.

- 8.2** Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e correttezza, chiunque si interfacci con esponenti delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione deve essere autorizzato, non deve trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto ai rappresentanti di queste, è tenuto ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza. Tali direttive si applicano anche al caso in cui la società sia rappresentata nei confronti di Istituzioni e Pubblica Amministrazione da un Ente e/o Soggetto terzo.
- 8.3** Biomedia srl si impegna a non esercitare pressioni dirette o indirette nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche per ottenere vantaggi o favori.
- 8.4** Biomedia srl si impegna a comunicare tutte le informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività ispettive ed a rappresentare i propri interessi evitando atteggiamenti di natura elusiva e collusiva.
- 8.5** È vietato a chiunque falsificare, alterare od omettere dati, documenti e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la società.
- 8.6** È vietato destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state erogate.
- 8.7** È vietato presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione o tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore nella valutazione tecnico/economica dei prodotti e dei servizi offerti/forniti o influenzare indebitamente le decisioni della medesima.
- 8.8** È consentito l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione esclusivamente a quanti autorizzati; a questi ultimi è vietato inserire dati o informazioni non rispondenti alla realtà, così come alterare o danneggiare il funzionamento degli stessi sistemi o manipolare i dati in questi contenuti a vantaggio della società.

Art. 9 – Rapporti con fornitori, collaboratori esterni e consulenti

- 9.1** Tutti i fornitori, collaboratori esterni e consulenti che collaborano con Biomedia srl sono considerati partner purché rispettino i principi di cui all'art 1 di questo codice.



- 9.2** Biomedica srl procede alla selezione di fornitori, collaboratori esterni e consulenti, tenendo presenti i principi di cui sopra, attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, obiettive, imparziali, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri basati sulla competitività dei servizi e dei prodotti offerti e sulla loro qualità.
- 9.3** Nei processi di approvvigionamento di beni e servizi è vietato favorire fornitori, collaboratori esterni e consulenti in quanto indicati da dipendenti della Pubblica Amministrazione come condizione per ottenere benefici (per esempio concessione di finanziamenti, licenze, ecc.).
- 9.4** È vietato precludere la possibilità di concorrere per l'assegnazione di una fornitura a collaboratori esterni, consulenti e fornitori in possesso dei requisiti richiesti.
- 9.5** È fatto divieto ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, collaboratori esterni e consulenti, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette; chiunque riceva proposte di benefici suddetti è tenuto a riferirne ai propri superiori ed all'Organismo di vigilanza.
- 9.6** È vietato riconoscere compensi a fornitori, collaboratori esterni e consulenti che non siano giustificati rispetto al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.
- 9.7** È vietato emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in specifiche e motivate esigenze di Biomedica srl e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite.
- 9.8** Gli accordi con fornitori, collaboratori esterni e consulenti devono essere redatti nella forma scritta. Deve essere citato esplicitamente l'obbligo di attenersi al contenuto del Codice etico e indicata, quale sanzione per eventuali violazioni, la risoluzione del contratto e/o azioni di risarcimento danni. Tali obblighi sono estesi ad eventuale personale che operi per conto dei suddetti per eseguire attività commissionate da Biomedica srl.
- 9.9** Chiunque rilevi violazioni del Codice etico da parte di fornitori, collaboratori esterni e consulenti è tenuto a informare tempestivamente il proprio superiore.



Art. 10 – Condotta delle persone

- 10.1** I soggetti di cui al comma 1.2. dell'art 1 che operano per conto di Biomedica srl sono tenute ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico e sono altresì tenute al rispetto e alla tutela dei beni della società, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente Codice etico, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 10.2** I soggetti di cui al comma 1.2. dell'art 1 che operano per conto di Biomedica srl sono obbligati ad assumere comportamenti rispettosi nei confronti dei fruitori dei servizi, dei fornitori e dei clienti anche nel linguaggio, nel tratto e nell'abbigliamento. I comportamenti devono essere sempre improntati alla correttezza ed all'equità.

Art. 11 – Rapporti con i destinatari dei servizi della Società

- 11.1** Ogni destinatario dei servizi di Biomedica srl deve essere trattato con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.
- 11.2** È fatto obbligo di fornire informazioni complete, veritiere ed accurate in merito all'oggetto, al costo e alle modalità di erogazione dei servizi, in modo che chiunque possa assumere decisioni consapevoli;
- 11.3** Biomedica srl si impegna a dialogare con i destinatari dei propri servizi misurandone il livello di soddisfazione, al fine di avviare eventuali interventi correttivi e di miglioramento, nonché a dare riscontro a suggerimenti e reclami.

Art. 12 – Utilizzo e tutela dei beni e delle infrastrutture

- 12.1** Biomedica srl promuove la tutela e l'utilizzo oculato e diligente dei beni, delle attrezzature e delle risorse nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia, in funzione del perseguimento dei propri fini sociali; si impegna inoltre a garantire adeguati livelli di sicurezza dell'hardware e del software e della procedure di sicurezza dei dati, tra le quali l'identificazione dei soggetti abilitati ad accedere al sistema informativo e l'adozione di credenziali di accesso.



- 12.2** I soggetti di cui al comma 1.2 dell'art. 1 sono direttamente e personalmente responsabili della tutela e salvaguardia del patrimonio informativo, dell'uso scrupoloso, della protezione e della custodia dei beni loro affidati per espletare i rispettivi compiti, dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge nonché della normativa relativa all'uso delle licenze e al diritto d'autore.

Art 13 – Tutela dell'ambiente

- 13.1** Biomedica srl è consapevole del rilievo delle proprie attività sullo sviluppo economico, sociale e sulla qualità della vita nel proprio contesto di riferimento: per questo è impegnata a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.
- 13.2** Chiunque operi per Biomedica è obbligato ad osservare la legislazione ambientale applicabile in ogni attività.
- 13.3** Al fine della salvaguardia dell'ambiente, si persegue la sensibilizzazione di tutti coloro che operano per la società promuovendo in particolare la raccolta differenziata di alcuni materiali, l'attenzione al risparmio energetico e la realizzazione di eventi rispettosi del contesto ambientale.

Art. 14 – Tutela dei diritti d'autore

- 14.1** Biomedica srl condanna qualunque comportamento volto a violare i diritti d'autore; tutte le persone coinvolte nelle attività sono tenute a rispettare le procedure e prescrizioni del modello per garantirne la tutela.

Art. 15 – Transazioni economiche, gestione contabile e amministrativa

- 15.1** Ogni operazione e transazione economica deve essere legittima, autorizzata, correttamente registrata, coerente, congrua, verificabile; devono essere rispettati i criteri di correttezza, economicità, trasparenza, efficienza.
- 15.2** Tutte le azioni ed operazioni poste in essere da Biomedica srl devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile tracciare ex post il processo di decisione, autorizzazione, esecuzione.



- 15.3** Biomedia srl redige la propria documentazione contabile nel pieno rispetto della normativa vigente. La documentazione contabile si deve basare su informazioni corrette, veritiere, precise e verificabili.
- 15.4** Coloro ai quali viene affidato l'incarico di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare e controllare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente; sono inoltre tenuti a segnalare eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.
- 15.5** È richiesta l'accurata iscrizione a bilancio di tutti i costi, delle vendite, dei giustificativi, delle fatture, degli incarichi, degli stipendi e dei dati previsti dalla legge in modo da rappresentare in forma corretta e veritiera la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
- 15.6** Deve essere conservata adeguata documentazione per ogni rilevazione contabile in modo che sia individuabile il motivo della relativa operazione, nonché i soggetti che l'hanno autorizzata, effettuata, registrata e verificata; tale documentazione deve essere facilmente reperibile ed essere archiviata secondo criteri che ne consentano una facile consultazione da parte di soggetti interni o esterni abilitati ai controlli.
- 15.7** Deve essere consentita l'esecuzione di verifiche da parte di soggetti interni o esterni, in particolare le autorità di pubblica vigilanza, abilitati ai controlli attraverso il libero accesso a dati, documenti e informazioni necessari per l'esecuzione dell'attività. I rapporti con tali soggetti devono essere improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza. È vietato impedire o ostacolare le attività di controllo e revisione.

Art. 16 – Osservanza delle leggi

- 16.1** Biomedia srl si impegna al rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti applicabili alle proprie attività. Tale indicazione è vincolante per consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con essa. Il perseguimento degli interessi ed obiettivi della Società non giustifica e rende accettabile mai ed in nessun caso una condotta contrastante con il principio citato.



Art. 17 – Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

- 17.1** Biomedia srl è rappresentata in giudizio con lealtà e trasparenza dai suoi rappresentanti legali, avvalendosi di professionisti anch'essi vincolati al rispetto dei principi citati. In nessun caso saranno esercitate pressioni volte ad indurre l'Autorità Giudiziaria a favorirla.
- 17.2** Chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria è obbligato a fornire versioni veritiere dei fatti a sua conoscenza.

Art. 18 – Rapporti con partiti ed organizzazioni politiche

- 18.1** Biomedia srl si astiene dall'esercizio di qualsiasi pressione nei confronti di esponenti politici e non eroga, direttamente o indirettamente, contributi in qualsiasi forma a partiti, organizzazioni politiche, a loro esponenti e candidati come mezzo per ottenere illeciti vantaggi per le proprie attività. Qualsiasi rapporto deve essere intrattenuto solo da funzioni a ciò delegate formalmente e deve essere improntato alla legalità, massima trasparenza, integrità e imparzialità. Qualsiasi forma di eventuale contributo, per finalità lecite, deve essere preventivamente autorizzato dal Rappresentante legale della Società e comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Rapporti con i competitori

- 19.1** Biomedia srl si astiene dall'esercizio di qualsiasi azione che si proponga il fine di danneggiare eventuali competitori attraverso pratiche di concorrenza sleale e scorretta nonché di diffondere, a tale fine informazioni non veritiere, ingannevoli o volutamente ambigue.

Art. 20 – Segnalazione delle violazioni del codice etico

- 20.1** Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico da parte di vertici, dirigenti, dipendenti e collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza all'Organismo di vigilanza.
- 20.2** Le violazioni del codice etico potranno essere segnalate inviando un'e-mail all'indirizzo riservato: odv@biomedia.net.



-
- 20.3** Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione, anche in forma anonima, soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire di effettuare una verifica appropriata.
 - 20.4** Biomedica srl non tollera alcun tipo di pressione, ritorsione, intimidazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni in buona fede ed assicurerà la massima riservatezza in merito.
 - 20.5** I soggetti di cui al comma 1.2 dell'art. 1 sono tenuti a cooperare nella verifica della veridicità delle segnalazioni relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Art. 21 – Sanzioni per le violazioni del codice etico

- 21.1** Biomedica srl non consente violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice etico; tali eventuali violazioni, in quanto compromettono il rapporto di fiducia, saranno perseguite incisivamente e con tempestività.
- 21.2** Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del Codice civile, al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.
- 21.3** Ogni violazione da parte dei vertici della società, dei componenti degli organi sociali, dei collaboratori a vario titolo, è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.





BIOMEDIA
La condivisione del sapere